Contratti a progetto: le caratteristiche

I contratti a progetto (co.co.pro.) sono anche detti contratti di collaborazione per programma e sono una tipologia di contratto di <u>lavoro</u> disciplinata dal D. Lgs. n. 276/2003, c.d. Legge Biagi. I co.co.pro. (contratti a progetto) definiscono il lavoratore non come un dipendente, ma un collaboratore autonomo. L'attività svolta dal collaboratore, infatti, deve essere legata alla realizzazione di un progetto (o programma di <u>lavoro</u>, o fasi di esso).

Forma dei contratti a progetto: I contratti di lavoro a progetto devono avere la forma scritta e devono definire:

la durata del progetto;

0

- il contenuto del progetto o programma di lavoro;
- il corrispettivo economico e i criteri per determinarlo;
- i tempi e le modalità del pagamento;
- la disciplina dei rimborsi spese;
 - le modalità del coordinamento con il committente relative all'esecuzione, anche temporale della prestazione lavorativa;
 - le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto.

La forma scritta è necessaria ai fini della prova, come stabilito dall'articolo 62 del decreto legislativo 276/93 poiché in caso di contenzioso relativo alla natura del contratto, è fondamentale per dimostrare l'esistenza meno 0 Nel caso in cui il progetto non esista in forma scritta, il tribunale può modificare il rapporto progetto indeterminato. lavoro da un contratto tempo Se invece il giudice verifica che il collaboratore a progetto svolge la propria attività senza autonomia e quindi è soggetto ad un tipo di rapporto equivalente a quello dei lavoratori subordinati, il tribunale può disporre la trasformazione del contratto a progetto nel tipo di contratto più idoneo all'attività svolta (ad esempio part-time, tempo de terminato, ecc).

Durata dei contratti a progetto: La legge Biagi non impone una durata massima dei contratti a progetto. I contratti a progetto devono avere una durata determinata o determinabile in base alle peculiarità del programma del progetto.

Rescissione dei contratti a progetto: I contratti a progetto possono essere rescissi dal datore di lavoro prima della scadenza per due motivi: per giusta causa e per eventuali che il datore può richiedere di inserire nei contratti a I contratti a progetto possono comprendere la clausola del preavviso, che una volta firmata dal collaboratore a progetto riconosce al datore di lavoro di interrompere il contratto dopo 67. 2. un semplice preavviso (art comma D.Las.276/03). Inoltre, in caso di malattia o infortunio del collaboratore, il datore di lavoro può interrompere contratti progetto anche prima della scadenza. а sua

Successione dei contratti a progetto: Lo stesso collaboratore può stipulare contratti di lavoro successivi aventi come oggetto un programma analogo o anche del tutto diverso. La legge non pone limiti alla successione di contratti a progetto.

Fonte: http://www.arealavoro.org/contratti-a-progetto.htm